

Crediti d'imposta "energetici": novità e modalità di compilazione del Modello Redditi 2023

Sommario

PREMESSA.....	2
LE NOVITA' INTRODOTTE CON IL D.L. 34/2023.....	2
IL QUADRO RU PER LE SOCIETA' DI CAPITALI E GLI ENTI COMMERCIALI.....	3
UN ESEMPIO DI COMPILAZIONE.....	5

PREMESSA

Il Legislatore, al fine di ridurre l'impatto economico-finanziario negativo causato dall'aumento dei prezzi del settore energetico, ha introdotto molteplici agevolazioni sotto forma di crediti d'imposta per venire incontro alle difficoltà delle imprese a fronte dei consumi di energia elettrica e gas naturale.

Gli aiuti sono stati, poi, estesi anche al settore agricolo e della pesca, allo scopo di soddisfare le esigenze di settore, mediante agevolazioni sotto forma di crediti d'imposta a fronte delle spese sostenute, per esempio, per il carburante per autotrazione.

I numerosi crediti d'imposta introdotti dal Legislatore hanno arrecato non poche difficoltà a chi era tenuto (ed è tuttora tenuto) alla compilazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, il quadro RU, destinato ad accogliere tutti i crediti d'imposta, risulta ad oggi uno dei quadri del Modello Redditi più delicati da gestire.

Con il D.L. 34/2023 e i chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 27/2023 Agenzia entrate, sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito anche alla compilazione del Modello Redditi 2023 ai fini dell'indicazione delle suddette agevolazioni.

LE NOVITA' INTRODOTTE CON IL D.L. 34/2023

L'articolo 4, D.L. 34/2023 (c.d. "Decreto Bollette") ha esteso l'agevolazione sotto forma di credito d'imposta per le spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di componenti energetiche per il secondo trimestre 2023.

I sopracitati crediti d'imposta presentano le medesime caratteristiche di quelli già rilevati ed, eventualmente, utilizzati, per il primo trimestre 2023 con alcune eccezioni. Infatti, le percentuali di fruizione del credito per il secondo trimestre 2023 sono state riviste al ribasso ovvero, per l'acquisto dell'energia elettrica, è stato concesso un credito d'imposta pari al:

- 20% per le imprese energivore (rispetto al 45% previsto per il primo trimestre);
- 10% per le imprese non energivore che siano dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (rispetto al 35% previsto per il primo trimestre).

Per l'acquisto di gas naturale, è stato altresì concesso un credito d'imposta pari al:

- 20% per le imprese gasivore (rispetto al 45% previsto per il primo trimestre);
- 20% per le imprese non gasivore (rispetto al 45% previsto per il primo trimestre).

Quanto alle modalità di fruizione, è stata confermata la disciplina già prevista per i crediti d'imposta relativi al primo trimestre 2023.

In altre parole, è previsto che i crediti d'imposta per il secondo trimestre 2023:

- possano essere utilizzati entro il 31.12.2023 in compensazione esclusivamente tramite il Modello F24, ai sensi dell'articolo 17, D.lgs. 241/1997;
- alternativamente all'utilizzo in compensazione, possano essere ceduti, solo per intero, a soggetti terzi, compresi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni a favore di soggetti c.d. "qualificati" (banche, intermediari, assicurazioni, etc.);

- non sono soggetti al limite annuo per la compensazione dei crediti, ai sensi dell'articolo 34, Legge 388/2000 (ora fissato a 2.000.000 euro) e per i crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi, ai sensi dell'articolo 1, comma 53, Legge 244/2007 (ora fissato a 250.000 euro);
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, né alla formazione della base imponibile dell'IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e componenti negativi, ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR;
- sono cumulabili con altre agevolazioni che riguardano i medesimi costi, purché tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.

Relativamente ai crediti d'imposta concessi per il consumo di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022 (articolo 6, D.L. 115/2022), ottobre e novembre 2022 (articolo 1, D.L. 144/2022) e dicembre 2022 (articolo 1, D.L. 176/2022), i beneficiari erano tenuti ad inviare all'Agenzia delle Entrate, entro il 16.03.2023 a pena di decadenza dalla fruizione del credito residuo, un'apposita comunicazione attestante l'importo del credito maturato nel 2022, utilizzando il modello predisposto con Provvedimento 16.02.2023 Agenzia entrate.

Il mancato invio della comunicazione entro la suddetta data, comportava l'impossibilità di utilizzare il credito in compensazione nel Modello F24 a decorrere dal 17.03.2023 e fino al 30.09.2023 (termine così stabilito dall'articolo 1, comma 3, D.L. 176/2022).

Con Risoluzione del 19.06.2023, n. 27, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'invio della predetta comunicazione rappresenta un adempimento di natura "formale": pertanto, il mancato invio nei termini di detto modello, può essere sanato ricorrendo all'istituto della c.d. "remissione in bonis".

A tal fine, si ricorda che l'invio della comunicazione con la c.d. "remissione in bonis" deve perfezionarsi prima dell'utilizzo in compensazione del credito e pertanto, al più tardi, entro il 30.09.2023.

A tal fine, il contribuente deve:

- essere in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versare contestualmente l'importo di 250 euro, pari alla misura minima della sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, D.lgs. 471/1997, tramite il Modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo "8114".

L'invio tardivo della comunicazione avviene tramite il medesimo canale telematico dedicato. Con un Avviso del 26 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato la riapertura del canale telematico per l'invio della suddetta comunicazione.

IL QUADRO RU PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI E GLI ENTI COMMERCIALI

I crediti d'imposta spettanti alle società di capitali e agli enti commerciali vanno indicati nel quadro RU del Modello Redditi SC 2023.

In particolare, per i crediti di imposta energetici nel rigo RU1 si riporta una breve descrizione del credito e, a colonna 1, il relativo codice identificativo, come di seguito elencato:

- "O1", acquisto energia elettrica imprese energivore (1' trimestre 2022);
- "O2", acquisto energia elettrica imprese energivore (2' trimestre 2022);
- "O3", acquisto gas imprese gasivore (2' trimestre 2022);
- "O7", acquisto energia elettrica imprese non energivore (2' trimestre 2022);
- "O8", acquisto gas imprese non gasivore (2' trimestre 2022);
- "O9", acquisto carburante imprese agricole e della pesca (1' trimestre 2022);
- "P3", acquisto energia elettrica imprese energivore (3' trimestre 2022);
- "P4", acquisto gas imprese gasivore (3' trimestre 2022);
- "P5", acquisto energia elettrica imprese non energivore (3' trimestre 2022);
- "P6", acquisto gas imprese non gasivore (3' trimestre 2022);
- "P9", acquisto gas imprese gasivore (1' trimestre 2022);
- "Q1", acquisto carburante imprese del settore della pesca (2' trimestre 2022);
- "Q2", acquisto energia elettrica imprese energivore (ottobre-novembre 2022);
- "Q3", acquisto gas imprese gasivore (ottobre-novembre 2022);
- "Q4", acquisto energia elettrica imprese non energivore (ottobre-novembre 2022);
- "Q5", acquisto gas imprese non gasivore (ottobre-novembre 2022);
- "Q6", acquisto carburante imprese del settore agricolo e della pesca (3' trimestre 2022);
- "Q7", acquisto carburante imprese del settore agricolo e della pesca (4' trimestre 2022);
- "Q8", acquisto energia elettrica imprese energivore (dicembre 2022);
- "Q9", acquisto gas imprese gasivore (dicembre 2022);
- "R1", acquisto energia elettrica imprese non energivore (dicembre 2022);
- "R2", acquisto gas imprese non gasivore (dicembre 2022);
- "R4", acquisto energia elettrica imprese energivore (1' trimestre 2023);
- "R5", acquisto energia elettrica imprese non energivore (1' trimestre 2023);
- "R6", acquisto gas imprese gasivore (1' trimestre 2023);
- "R7", acquisto gas imprese non gasivore (1' trimestre 2023);
- "R8", acquisto carburante per attività agricola, di pesca e agromeccanica (1' trimestre 2023).

I codici R4, R5, R6, R7 e R8 possono essere riportati nel Modello Redditi 2023 esclusivamente dalle imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che termina successivamente al 31.12.2022.

Nel rigo RU3 i cessionari (p.e., il soggetto incorporante in caso di fusione per incorporazione) indicano l'ammontare del credito d'imposta ricevuto.

Nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l'importo complessivo del credito d'imposta spettante nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione.

Nel rigo RU6 va indicato l'importo del credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Nel rigo RU8, si indica l'ammontare del credito di cui al rigo RU6 versato con il Modello F24 a seguito della rideterminazione dello stesso oppure di ravvedimento, al netto dei relativi interessi e

sanzioni, nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione e fino alla data di presentazione della stessa.

Nel rigo RU9, colonna 1, si indica l'importo del credito ceduto ai sensi dell'articolo 1260, C.c. e comunicato all'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura, nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione; in tale ipotesi, va compilata la sezione VI-B.

Nel rigo RU10, si indica l'ammontare del credito d'imposta trasferito da parte dei soggetti aderenti al consolidato od alla tassazione per trasparenza nonché da parte dei Trust.

Nel rigo RU12, si indica l'ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, risultante dalla seguente differenza: (RU2 + RU3 + RU5, col. 3 + RU8) - (RU6 + RU9 + RU10).

Di seguito, una panoramica del quadro RU, con riferimento a quanto sopra illustrato.

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante				Codice credito											
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1					1											
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,00									
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)						,00									
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo															
		(di cui	1	,00	2	,00	B2	,00	C2	,00	D2	,00	E2	,00	)	3	,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24						,00									
	RU7	Credito utilizzato ai fini	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00	7	,00	
	RU8	Credito d'imposta riversato						,00									
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				Art. 1260 c.c.	1	,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73	2	,00						
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)						,00									
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso						,00									
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				Vedere istruzioni	1		2	,00							

UN ESEMPIO DI COMPILAZIONE

La società YXZ S.p.A. è un'impresa con esercizio coincidente con l'anno solare che svolge attività di tornitura e lavorazione meccanica. Pertanto, il bilancio d'esercizio chiude al 31.12 di ogni anno solare.

In qualità di impresa agricola, a fronte dell'acquisto di carburante per l'esercizio della propria attività, la società ha beneficiato dei relativi crediti d'imposta per gli importi che seguono:

- 300 euro per il 1° trimestre 2022;
- 350 euro per il 2° trimestre 2022;
- 400 euro per il 3° trimestre 2022;
- 320 euro per il 4° trimestre 2022;
- 200 euro per il 1° trimestre 2023.

Premesso che:

- in relazione al primo e secondo trimestre 2022, i relativi crediti sono stati interamente utilizzati in compensazione entro il 31.12.2022;
- in relazione al terzo trimestre 2022, l'azienda ha ceduto l'intero credito entro il 31.12.2022;
- in relazione al quarto trimestre 2022, l'azienda non ha ancora utilizzato il credito;

- in relazione al primo trimestre 2023, invece, l'azienda non ha ancora utilizzato né ceduto il credito, tuttavia, considerato che la stessa ha un esercizio coincidente con l'anno solare, i relativi crediti d'imposta dovranno essere indicati nella prossima dichiarazione dei redditi (Modello Redditi 2024).

Di seguito, si elencano le varie modalità di compilazione, relativamente alla sezione I.

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	Credito imposta carbur. agricoli/pesca		1	O 9
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione			,00
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)			,00
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00 2 ,00 R2 ,00 C2 ,00 D2 ,00 E2 ,00)		3	300,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24			300,00
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00		IRAP
	RU8	Credito d'imposta riversato			,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c. 1 ,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73 2	,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)			,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso			,00
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni 1	2	,00

Mod. 1. Acquisto carburante 1° trimestre 2022 – credito interamente utilizzato in compensazione

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	Credito imposta carbur. pesca		1	Q 1
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione			,00
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)			,00
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00 2 ,00 R2 ,00 C2 ,00 D2 ,00 E2 ,00)		3	350,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24			350,00
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00		IRAP
	RU8	Credito d'imposta riversato			,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c. 1 ,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73 2	,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)			,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso			,00
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni 1	2	,00

Mod. 2. Acquisto carburante 2° trimestre 2022 – credito interamente utilizzato in compensazione

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	Credito imposta carbur. agricoli/pesca		1	Q 6
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione			,00
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)			,00
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00 2 ,00 R2 ,00 C2 ,00 D2 ,00 E2 ,00)		3	400,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24			,00
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00		IRAP
	RU8	Credito d'imposta riversato			,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c. 1 400,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73 2	,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)			,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso			,00
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni 1	2	,00

Mod. 2. Acquisto carburante 3° trimestre 2022 – credito interamente ceduto

SEZIONE I

Crediti d'imposta

(I crediti da indicare
nella sezione sono
elencati nelle istruzioni)

RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	
	Credito imposta carbur. agricolt/pesca		1 Q 7	
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione			
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)			
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo			
	(di cui 1	2	A2	C2
	,00	,00	,00	,00
	D2	E2	3	
	,00	,00	320,00	
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24			
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)
	1	2	3	4
	,00	,00	,00	,00
			IRES (Acconti)	IRES (Saldo)
			5	6
			,00	,00
			Imposta sostitutiva	IRAP
			7	
			,00	,00
RU8	Credito d'imposta versato			
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)		Art. 1260 c.c.	1
			,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73
				2
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)			
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso			
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		Vedere istruzioni	1
				2
				320,00

Mod. 4. Acquisto carburante 4° trimestre 2022 – credito disponibile e da riportare “a nuovo” nella successiva dichiarazione